



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e uffici : Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio

PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive di
Altavilla Vicentina
suap.vi@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica n. 03918360243-28012015-0947 - SUAP 5242 - 03918360243
Ditta L.E.V. Srl - stabilimento di Altavilla Vicentina, via San Pio X, n. 25
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
Trasmissione provvedimento provinciale n. 408/2015 del 20/08/2015 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Si chiede di trasmettere per conoscenza, allo scrivente Servizio, **copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta, ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento**, con comunicazione della data di effettivo rilascio.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 408/2015 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.





PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: **408/2015** del **20/08/2015**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: L.E.V. S.R.L.

Sede legale: Via San Pio X, n. 25 – Altavilla Vicentina (VI)

Sede operativa: Via San Pio X, n. 25 – Altavilla Vicentina (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 7080 del 02/02/2015 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Dato atto che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
--

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
--

Preso atto che lo stabilimento in esame è stato sottoposto alla procedura di verifica (ai sensi art. 20 del D.Lgs. 152/06) ed escluso, con determina n. 246 del 04/05/2015 dalla procedura di V.I.A.;

Considerato che il SUAP ha trasmesso il nulla osta con prescrizioni del Comune che, per gli aspetti relativi al rumore, comunica che la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla ditta "risponde ai requisiti di cui al comma 6 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995" (prot. n. 54911 del 13/08/2015);

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 03/07/2015, indetta ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

ADOPTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
--

Nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

INFORMA

che l'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- “Allegato Emissioni in atmosfera”
- “Nulla osta del Comune di Altavilla Vicentina per gli aspetti relativi al rumore – prot. comunale 11339 del 12/08/2015”

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. la ditta dovrà rispettare le prescrizioni della determina n. 246 del 04/05/2015 di esclusione dalla procedura di V.I.A., la cui mancata ottemperanza comporta le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. 152/06;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013.

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Contrà San Marco, 26 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come “*Allegato Emissioni in atmosfera*” e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa **L.E.V. Srl** nello stabilimento sito in Via San Pio X, n. 25 nel comune di Altavilla Vicentina.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Il nuovo stabilimento in esame è stato sottoposto alla procedura di verifica (ai sensi art. 20 del D.Lgs. 152/06) ed escluso, con determina n. 246 del 4/5/2015 dalla procedura di V.I.A. Parte degli impianti derivano dal trasferimento dell'attività nel sito di Caldogeno.
- La ditta effettua attività di galvanica (zincatura, stagnatura, passivazione ed ossidazione anodica).

ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- La Conferenza di Servizi, come da documentazione agli atti, in data 26.2.2013 si è espressa favorevolmente alle condizioni che si riportano nelle prescrizioni.
- Il Comune di Altavilla Vicentina nel corso della suddetta conferenza ha espresso parere favorevole.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10 ed il parere n. 1/1213 del 19.12.2013.

PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni da parte del gestore:

1. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
1	8	12000	Acido solforico	2
1	8	12000	Acido nitrico	5
1	8	12000	Acido cloridrico	5
1	8	12000	Cobalto**	1
1	8	12000	Nichel**	0,1

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
1	8	12000	Piombo	0,1
1	8	12000	Rame	1
1	8	12000	Stagno	2
1	8	12000	Zinco	1

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

** La somma di Co e Ni non deve essere superiore a 1 mg/Nm³.

- Deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV, la data di messa in esercizio dei nuovi impianti (**comunicazione di avvio impianto**). Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
- Deve essere effettuato un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti alla Provincia entro i successivi 45 giorni (**comunicazione esiti primo controllo**) e dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.
- Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
- Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
- La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
- Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
- Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.

9. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
10. La bocca del camino deve essere posta ad 1 metro oltre il colmo del tetto, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri; qualora la bocca del camino sia a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati deve essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta; eventuali soluzioni alternative potranno essere valutate a seguito della presentazione di specifiche proposte, che dimostrino in ogni caso il raggiungimento di una adeguata dispersione degli inquinanti.
11. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione, la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. __ Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 2 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. stima dell'errore standard nell'analisi;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati


- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

TRONCHETTO FILETTATO


DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n° 4339 LM/pc

Altavilla Vicentina, 12.08.2015

Al Direttore di Area Tecnica
SUAP – SUE
geom. Angelo Zigliotto

Oggetto: Id Pratica: 03918360243-24062015-1237 - SUAP 5242 - 03918360243 L.E.V. S.r.l. -
Valutazione previsionale di Impatto Acustico datata 16.07.2015.

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, s.m.i.;
Visto il DPR n. 227 del 19 ottobre 2011;
Visti i vigenti Regolamento Acustico e Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale;
Viste le Linee Guida ARPAV, Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 29 gennaio 2008
"Approvazione delle Linee Guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995" (BUR 92/2008);
Vista la relazione "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico", datata 16.07.2015 a firma del tecnico competente in acustica ambientale Antonio Trivellaro, relativa allo stabilimento L.E.V. S.r.l. con prossima sede legale dello stabilimento in Via San Pio X, civ. n. 25 - Altavilla Vicentina (VI);
Vista la nota della Provincia di Vicenza pervenuta il 23.06.2015;
Considerato che per la Ditta L.E.V. Srl risulta essere nuovo l'insediamento in Via San Pio X civ. n. 25 in Altavilla Vicentina;
Preso atto delle conclusioni tecniche a firma del tecnico Antonio Trivellaro della Società Ecochem S.r.l. di Vicenza;
Si esprime parere,

FAVOREVOLE

Alla relazione "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" relativa all'esercizio dell'attività della ditta L.E.V. S.r.l., con stabilimento in Via San Pio X civ. n. 25 in Altavilla Vicentina (VI), che risponde ai requisiti di cui al comma 6 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

Si prescrive alla Ditta L.E.V. S.r.l.:

- di installare gli impianti a regola d'arte collocando le lavorazioni rumorose in maniera tale da minimizzare l'impatto verso possibili recettori;
- di mantenere le apparecchiature e gli impianti utilizzati nello svolgimento dell'attività nelle migliori condizioni d'esercizio, sottoponendoli a manutenzione periodica;
- di rispettare nell'esercizio dell'attività i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- di ottemperare prontamente ad eventuali inviti da parte dell'Amministrazione Comunale per la riconduzione della rumorosità nei limiti di legge e regolamentati.

La suddetta Valutazione Previsionale:

- sia trasmessa all'ARPAV, qualora non già provveduto, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge n. 447/1995;
- sia conservata, ai sensi di legge, presso la sede dell'attività per i controlli delle Autorità Competenti.



IL DIRETTORE AREA SICUREZZA E TERRITORIO
COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
Dott. Luigi Martino

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993. L'originale del documento è agli atti di questo Ufficio

V AREA SICUREZZA E TERRITORIO - SERVIZIO TERRITORIO

36077 Piazza della Libertà I - CF e Piva 00518900246

tel. 0444 220352 fax 0444 370150 - e-mail: ambiente@comune.altavillavicentina.vi.it - PEC: altavillavicentina.vi@cert.ip-veneto.net
orario al pubblico: lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00